

MTS CORPORATE

Mercato Regolamentato All'ingrosso delle
Obbligazioni Non Governative e dei Titoli
Emessi da Organismi Internazionali
Partecipati da Stati

REGOLAMENTO

In vigore dal 22 agosto 2016

MTS Corporate e' un mercato regolamentato
all'ingrosso organizzato e gestito da MTS S.p.A.



Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

MTS CORPORATE

MERCATO REGOLAMENTATO ALL'INGROSSO DELLE OBBLIGAZIONI NON GOVERNATIVE E DEI TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI PARTECIPATI DA STATI

REGOLAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

In these Market Rules the following expressions have the following meanings: (body copy)

“Categorie di Strumenti Finanziari”	indica un insieme di strumenti finanziari aventi caratteristiche omogenee;
“Contratto”	indica l'incontro di una Proposta e di un Ordine ovvero di due Proposte.
“Contratto di Adesione al Mercato”	indica l'insieme della documentazione contrattuale che regola i rapporti tra la MTS e l'Operatore e comprende la Domanda di Adesione, le Condizioni Generali e tutti gli allegati, comprensivi anche del presente Regolamento, nel testo di volta in volta in vigore;
“Istruzioni”	indica le norme attuative del presente Regolamento;
“Mercati Regolamentati”	indica i mercati iscritti nell'elenco di cui all'art. 63, comma 2, e nella sezione di cui all'art. 67, comma 1, del T.U.F.;
“Mercato”	indica il mercato telematico regolamentato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati gestito da

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

	MTS S.p.A. e autorizzato con provvedimento CONSOB del 30 novembre 1999 , prot. RM/99085882, ai sensi dell'Art. 66 del T.U.F., conosciuto come MTS Corporate;
"Market Maker"	indica l'Operatore iscritto nell'Elenco dei Market Maker tenuto dalla MTS;
"MTS"	indica MTS S.p.A., con sede a Roma, in Via Tomacelli 146, la società di gestione del Mercato;
"Operatore"	indica il soggetto ammesso alle negoziazioni nel Mercato;
"Ordine"	indica l'accettazione, anche per quantità parziali, della Proposta, trasmessa attraverso il Sistema ed immediatamente da questo elaborata;
"Pagina Best"	pagina che per ciascuno strumento finanziario riporta, tra l'altro, il prezzo e la quantità della migliore proposta in denaro e della migliore proposta in lettera;
"Pagina Depth"	pagina che per ciascuno strumento finanziario riporta, tra l'altro, il prezzo e la quantità delle cinque migliori proposte in denaro e delle cinque migliori proposta in lettera;
"Proposta"	indica, nel Segmento a Pronti, l'offerta, con indicazione di Prezzo e di quantità, immessa da un Market Maker per acquistare o vendere uno Strumento Finanziario attraverso uno dei contratti ammessi alla negoziazione sul Sistema e nel Segmento Pronti Contro Termine, le offerte immesse nel Sistema da un Operatore per l'acquisto o la vendita di uno Strumento Finanziario attraverso un contratto pronti contro termine;
"Prezzo"	indica il corrispettivo a cui viene scambiato uno Strumento Finanziario negoziato sul Mercato, che può essere espresso anche attraverso il riferimento ad un tasso;
"RFQ"	indica la richiesta di quotazione che può essere originata bilateralmente o partendo dalla Pagina Best;
"Segmento di Mercato"	indica il Segmento a Pronti o il Segmento Pronti Contro Termine o entrambi a seconda del caso;
"Segmento a Pronti"	indica il Segmento di Mercato così caratterizzato ai sensi delle disposizioni del Titolo VIII del presente Regolamento.
"Segmento Pronti Contro Termine"	indica il Segmento di Mercato così caratterizzato ai sensi delle disposizioni del Titolo IX del presente Regolamento;
"Servizio di Controparte Centrale" o "Servizio di	indica il servizio di garanzia gestito da una o più società terze (ossia, "Controparte/i Centrale/i" o "CCP");

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

CCP”

“Servizio di Liquidazione”

indica il servizio di liquidazione e compensazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui all'art. 69 del T.U.F. o di cui alle relative discipline estere che prevedono nel paese d'origine un sistema di vigilanza equivalente a quello a cui sono sottoposti i sistemi di cui all'articolo 69 del T.U.F.;

“Sistema”

indica il sistema telematico messo a disposizione dalla Società di Gestione a mezzo del quale vengono negoziati sul Mercato gli Strumenti Finanziari;

“Strumenti Finanziari”

indica le obbligazioni non governative, sia italiane che estere e i titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

“T.U.B.”

indica il Testo Unico Bancario di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 così come successivamente modificato;

“T.U.F.”

indica il Testo Unico della Finanza di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 così come successivamente modificato.

“Categorie di Strumenti Finanziari”

indica un insieme di strumenti finanziari aventi caratteristiche omogenee;

“Contratto”

indica l'incontro di una Proposta e di un Ordine ovvero di due Proposte.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento, l'organizzazione e la gestione del Mercato a cui partecipano gli Operatori e avente ad oggetto gli Strumenti Finanziari. In particolare contiene disposizioni in tema di a) ammissione, sospensione e revoca di Strumenti Finanziari, b) ammissione, sospensione e revoca di Operatori, c) modalità di negoziazione, d) pubblicazione e messa a disposizione di dati e informativa di mercato, ed e) procedure disciplinari. Salvo ove espressamente previsto diversamente, il presente Regolamento disciplina sia il Segmento a Pronti che il Segmento Pronti contro Termine. Il Regolamento e' da leggersi unitamente alle relative Istruzioni che contengono disposizioni attuative delle norme regolamentari di cui al presente Regolamento. Il Regolamento, nella sua versione tempo per tempo in vigore, e' pubblicato sul sito internet di MTS all'indirizzo www.mtsmarkets.com/Documents/Marekt-Rules.
2. Il rapporto tra MTS e gli Operatori in relazione all'accesso ed all'operatività sul Mercato è regolato dal Contratto di Adesione al Mercato, di cui il presente Regolamento costituisce un allegato. L'Operatore dichiara di conoscere, comprendere ed accettare il Contratto di Adesione al Mercato avendo avuto modo di esaminarlo sul sito di MTS all'indirizzo <http://mtsmarkets.com/Documents/General-Terms-and-Conditions> o, per documenti non disponibili sul

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

sito, avendone ricevuto una copia ed avendo avuto la possibilità di discuterla con MTS. MTS può modificare il presente Regolamento in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali. L'Operatore e' inoltre tenuto ad esaminare e rispettare la documentazione tecnica a disposizione di tutti gli Operatori in ambiente protetto da password, conosciuto ad oggi come Technical Portal.

3. L'Operatore e' tenuto al pagamento dei Corrispettivi, ove previsti, per gli importi e con le modalità indicate nella Fee Schedule (documento che è parte integrante del Contratto di Adesione al Mercato). I corrispettivi sono stabiliti da MTS sulla base di criteri non discriminatori e trasparenti.
4. Al presente Regolamento e ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione allo stesso si applica la legge italiana.

Art. 3 - Fonti disciplinari

1. La regolamentazione del Mercato trova fonte normativa, tra gli altri, nel T.U.F e si articola nei seguenti atti:
 - a) Regolamento: disciplina i principi alla base dell'organizzazione e della gestione del Mercato. Il Regolamento contiene regole e procedure trasparenti e non discrezionali mirate a garantire una negoziazione corretta ed ordinata nonché criteri obiettivi mirati a consentire l'esecuzione efficiente degli Ordini. E' deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci;
 - b) Istruzioni: disposizioni di attuazione del Regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione di MTS .
2. Le modifiche al Regolamento ed alle Istruzioni sono rese note tempestivamente agli Operatori attraverso apposite comunicazioni via posta elettronica. Regolamento ed Istruzioni sono pubblicati sul sito di MTS.

TITOLO II

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 4 - Titoli negoziabili

1. Nel Mercato sono negoziabili, mediante i Contratti di cui agli artt. 27 e 39, gli Strumenti Finanziari selezionati da MTS ai sensi del seguente articolo 6.

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

Art. 5 - Condizioni di ammissione alle negoziazioni

1. Gli Strumenti Finanziari devono essere liberamente trasferibili e non deve risultare alcun impedimento o restrizione all'esercizio dei diritti spettanti agli aventi diritto.
2. Possono essere ammessi alle negoziazioni gli Strumenti Finanziari emessi (o di cui sia annunciata l'emissione) che soddisfino i requisiti stabiliti da MTS.

Art. 6 - Modalità di ammissione alle negoziazioni

1. MTS stabilisce, tra gli Strumenti Finanziari, gli strumenti da negoziare sul Mercato. Gli Strumenti Finanziari possono essere ammessi alle negoziazioni anche a richiesta degli Operatori.
2. Possono essere ammessi a quotazione Strumenti Finanziari dei quali l'emittente abbia annunciato l'emissione.
3. La lista, aggiornata e completa, degli Strumenti Finanziari ammessi alle negoziazioni sul Mercato e' disponibile sul Sistema e/o sul sito di MTS. MTS, ove ragionevolmente possibile, comunicherà via posta elettronica gli Operatori delle modifiche alle tipologie di Strumenti Finanziari ammessi alle negoziazioni.

Art. 7 - Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni

1. MTS può sospendere o escludere dalle negoziazioni qualsiasi Strumento Finanziario negoziato in caso di:
 - mancanza di ordinato svolgimento delle negoziazioni;
 - richiesta motivata di uno o piu' Operatori e/o dell'emittente gli Strumenti Finanziari;
 - prolungata carenza di contrattazioni.
2. In caso di mancata emissione nei termini annunciati dei titoli negoziati sulla base dell'annuncio di loro emissione, MTS provvede senza ritardo alla cancellazione dei corrispondenti Contratti.

TITOLO III

OPERATORI

Art. 8 - Operatori ammessi

1. Possono essere ammesse alle negoziazioni nel mercato le banche e imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio ai sensi delle disposizioni di legge di Stati dell'Unione Europea e di Stati Extracomunitari. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. puo' essere ammessa alle negoziazioni nel mercato alle condizioni di cui all'art. 25, comma 2, del T.U.F..

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

2. Sono altresì ammessi alle negoziazioni, nel rispetto dell'art. 25, comma 2, del T.U.F., limitatamente al Segmento Pronti Contro Termine:
 - a) le imprese autorizzate alla gestione collettiva del risparmio dall'Autorità competente di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato Extracomunitario;
 - b) le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi delle disposizioni di legge di Stati dell'Unione Europea e di Stati Extracomunitari;
 - c) le Controparti Centrali autorizzate o riconosciute ai sensi del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR).

Art. 9 - Requisiti di Ammissione

1. Per essere ammessi alle negoziazioni i soggetti di cui all'art. 8 debbono aderire, direttamente o indirettamente ad un Servizio di Liquidazione, tra quelli indicati nelle Istruzioni.
2. Gli Operatori debbono inoltre:
 - a) possedere un patrimonio netto di vigilanza, ove prescritto, risultante dall'ultimo bilancio certificato almeno pari o equivalente a dieci milioni di Euro;
 - b) possedere un sufficiente numero di addetti con adeguata competenza in relazione alla tipologia di attività svolte;
 - c) possedere adeguati dispositivi organizzativi e procedure interne di controllo dell'attività di negoziazione;
 - d) aver raggiunto, nei dodici mesi precedenti la presentazione della Domanda di Adesione, un livello di operatività complessiva in Strumenti Finanziari non inferiore a dieci milioni di Euro. Qualora l'Operatore non sia in possesso di tale requisito in quanto attivo sugli Strumenti Finanziari da un periodo inferiore ai dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, dovrà raggiungere tale livello di operatività nell'arco dei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda medesima.
 - e) nominare un referente dell'attività di negoziazione, il cui nominativo deve essere comunicato, che abbia approfondita conoscenza del presente Regolamento, delle regole di funzionamento del mercato e della normativa di riferimento citata al precedente articolo 3 e che fornisca un adeguato supporto alla struttura dell'Operatore nell'applicazione delle stesse. Al referente dell'attività di negoziazione sono demandati tra l'altro i rapporti con l'ufficio di vigilanza delle negoziazioni di MTS. Il referente dell'attività di negoziazione nomina un suo sostituto con analoga qualifica in caso di sua assenza.
3. Gli Operatori che sono stati ammessi alle negoziazioni sul Mercato in conformità all'art. 25, comma 2 del T.U.F.:
 - (a) si impegnano altresì a rispettare gli Orientamenti sui sistemi e controlli in un ambiente automatizzato per imprese di investimento, pubblicati dall'ESMA il 24 febbraio 2012, come ed entro i limiti previsti dalla relativa autorità di vigilanza; e (b) dichiarano di possedere i dispositivi organizzativi e le procedure interne di controllo dell'attività di negoziazione, di cui al precedente comma 2, lettera c), anche con rispetto alle regole del Mercato piattaforma ed alla gestione dei rischi.

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

Art. 10 - Procedimento di ammissione

1. I soggetti di cui all'art. 8, che intendano essere ammessi alle negoziazioni nel Mercato debbono presentare a MTS apposita Domanda di Adesione utilizzando il modello fornito da MTS. Con riferimento al Segmento a Pronti, la Domanda dovrà includere anche la scelta del ruolo che l'Operatore intende avere. I ruoli attualmente disponibili sono "Operatore" e "Market Maker".
2. MTS esamina la Domanda di Adesione verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. MTS si pronuncia, mediante apposita comunicazione, di norma entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda conforme a quanto previsto nei commi precedenti, ovvero rifiuta motivatamente l'ammissione quando il richiedente non rispetta i requisiti di ammissione e/o quando da essa possa derivare pregiudizio al buon funzionamento del Mercato. Ove ammesso, l'Operatore potrà iniziare le negoziazioni dal giorno che verrà indicato da MTS.

Art. 11 - Obblighi degli Operatori

1. Ciascun Operatore:
 - a) rispetta in ogni momento le norme contenute nel presente Regolamento, nelle Istruzioni e nella normativa applicabile;
 - b) mantiene una condotta improntata ai principi di lealtà e correttezza ed opera secondo criteri di professionalità e diligenza nei rapporti con le controparti di Mercato, negli adempimenti verso MTS e nell'utilizzo del Sistema.
2. Gli Operatori comunicano tempestivamente a MTS ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento o comunque l'ordinato svolgimento delle negoziazioni.
3. Gli Operatori sono responsabili nei confronti di MTS per i comportamenti dei propri dipendenti, collaboratori e/o di chiunque acceda al Sistema tramite il/i codici d'accesso attribuiti all'Operatore. I comportamenti dei negozianti in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall'Operatore stesso.
4. Gli Operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità dei mercati. Essi, tra l'altro, non possono:
 - a) compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti al Mercato;
 - b) compiere atti che possano ostacolare i Market Maker nell'adempimento degli impegni assunti;
 - c) porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli Strumenti Finanziari negoziati o alla variazione dell'esposizione sul Mercato;
 - d) porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse;

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

- e) diffondere i dati forniti o desumibili dal Mercato stesso in quanto di proprietà esclusiva di MTS; i dati di mercato devono essere utilizzati esclusivamente ai fini di negoziazione sul Mercato.

Art. 12 - Condizioni generali di fornitura dei servizi

1. I rapporti tra MTS e l'Operatore relativi alla partecipazione alle negoziazioni nel Mercato sono disciplinati dal Contratto di Adesione al Mercato.
2. A fronte dei servizi erogati, gli Operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti dalla MTS sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e indicati nel listino prezzi di cui al Contratto di Adesione al Mercato così come di volta in volta aggiornato.

Art. 13 - Mantenimento delle condizioni per l'ammissione

1. Gli Operatori dimostrano, con la periodicità stabilita nelle Istruzioni e nei termini e modi stabiliti da MTS, la permanenza delle condizioni per l'ammissione di cui all'art. 8, comma 1 e 2, e all'art. 9. MTS può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento - comprese attestazioni rilasciate da società di revisione - utile a tal fine.
2. Gli Operatori comunicano, senza indugio, a MTS ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della Domanda di Adesione.

Art. 14 - Sospensione dalle negoziazioni

1. Fatta salva la previsione del comma 2, MTS, quando accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 9 o nel corso degli accertamenti mirati a verificare la violazione da parte dell'Operatore degli obblighi di cui al precedente articolo 11, o, comunque, non riceva dimostrazione della permanenza di tutte le predette, , può sospendere l'Operatore. La sospensione può essere altresì disposta ove sussistano fondate ragioni per presumere che sia venuta meno anche una sola delle predette condizioni ovvero che l'Operatore versi in stato d'insolvenza o sia ammesso ad amministrazione straordinaria od a procedura concorsuale.
2. In caso di venir meno dell'adesione ad uno dei Servizi di Liquidazione indicati nelle Istruzioni, MTS provvederà alla immediata sospensione dell'Operatore solo per gli Strumenti Finanziari che si regolano attraverso tale Servizio di Liquidazione.
3. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), il patrimonio deve essere ricostituito nel termine di tre mesi e ne deve essere data dimostrazione a MTS allegando ove richiesto specifica attestazione rilasciata da una società di revisione, pena la sospensione dell'Operatore. Resta ferma la facoltà di MTS di disporre la sospensione anche prima della scadenza del termine di cui sopra nei casi in cui sussistano fondate ragioni per presumere che detta perdita possa pregiudicare un corretto ed ordinato svolgimento delle negoziazioni.

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

4. MTS provvede all'immediata sospensione dell'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di sospensione dall'attività o dalle negoziazioni e/o di revoca delle necessarie autorizzazioni.
5. MTS può sospendere l'Operatore nei cui confronti sia stata adottata misura di sospensione o di esclusione da parte di altre società di gestione di mercati regolamentati, sistemi multilaterali o altre piattaforme di negoziazione.
6. La MTS può altresì sospendere l'Operatore a fronte di richiesta avanzata da MTS di Servizi di Liquidazione, da soggetti che prestano il servizio di aderenti al Servizio di Liquidazione per conto dell'Operatore, ovvero da Controparte Centrale e da soggetti che prestano il servizio di aderenti generali al Servizio di Controparte Centrale per conto dell'Operatore.
7. La sospensione può essere altresì disposta da MTS quale sanzione nei casi previsti dall'art. 24 con le modalità di cui all'art. 25.
8. Il mancato pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 12.2 per un periodo pari o superiore a tre mesi dà diritto a MTS di sospendere l'Operatore.
9. In ogni caso di sospensione od esclusione di un Operatore dalle negoziazioni sono comunque fatte salve le disposizioni adottate dalle autorità al fine di garantire l'esecuzione dei Contratti ancora in essere.
10. La sospensione è revocata da MTS quando siano venute meno le ragioni che l'hanno determinata.

Art. 15 - Esclusione dalle negoziazioni

1. MTS esclude dalle negoziazioni l'Operatore:
 - a) che cessi di appartenere alle categorie di cui all'art. 8, comma 1;
 - b) che venga dichiarato insolvente a seguito dell'apertura di una delle procedure concorsuali indicate nell'Allegato A del Regolamento Comunitario n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 o sia assoggettato ad altre procedure concorsuali applicabili all'Operatore;
 - c) ove lo stesso sia stato sospeso dalle negoziazioni ai sensi dell'art. 14, comma 1 e comma 4, e siano trascorsi dodici mesi senza che abbia dimostrato il ripristino delle condizioni di cui all'art. 9;
 - d) qualora i corrispettivi di cui all'art. 12, comma 2, dovessero rimanere impagati per trenta giorni successivamente alla ricezione da parte dell'Operatore di una formale richiesta da inviarsi successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 14.8.
2. L'esclusione può essere altresì disposta da MTS quale sanzione nei casi previsti dall'art. 24 con le modalità di cui all'art. 25.

Art. 16 - Recesso dall'adesione al Mercato

L'Operatore che intenda recedere dall'adesione al Mercato deve inviare comunicazione scritta a MTS, nei modi e nei termini previsti dal Contratto di Adesione al Mercato.

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

TITOLO IV

NEGOZIAZIONI

Art. 17 – Svolgimento delle negoziazioni

1. Le negoziazioni si svolgono esclusivamente attraverso la connessione al Mercato e si articolano nell'inserimento di Proposte, l'invio di Ordini, la conclusione dei Contratti e l'inoltro dei dettagli dei Contratti eseguiti ai Servizi di Liquidazione e, ove applicabile, alle Controparti Centrali.
2. Sono da considerare negoziazioni quelle concluse tra Operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso di soggetti abilitati, quelle nelle quali gli Operatori eseguono in contropartita diretta con posizioni proprie Ordini per conto di clienti professionali.
3. La corretta ed ordinata negoziazione e' garantita dalla presenza di un numero minimo di dieci Operatori ritenuto sufficiente ad assicurare un adeguato livello di concorrenza tra i medesimi.
4. Il lotto minimo di negoziazione è pari ad Euro 250.000. Qualora lotti minimi diversi dovessero essere stabiliti da MTS per determinati Strumenti Finanziari, ne sarà data apposita indicazione nelle Istruzioni previa informativa alle autorità competenti dei criteri presi in considerazione a tale fine.
5. Le negoziazioni si svolgono in forma continua negli orari stabiliti dalle Istruzioni.
6. Al termine di ogni giornata di negoziazione MTS archivia in un apposito registro elettronico, nel rispetto delle norme dell'art. 65 del T.U.F. e del relativo regolamento di attuazione, i contratti eseguiti sul Mercato, nonché tutte le informazioni disponibili relative alle Proposte ed agli Ordini immessi nel Mercato.
7. Nel Segmento a Pronti e nel Segmento Pronti Contro Termine viene offerta, inoltre, da MTS una funzionalità di richiesta di quotazione (RFQ); nel Segmento Pronti Contro Termine viene anche offerta una funzionalità di registrazione di operazioni effettuate fuori mercato (OTC Registration). Le operazioni concluse in modalità OTC Registration non vengono inserite nell'informativa pubblica di cui all'art. 21, comma 5.
8. MTS dispone tutte le modifiche inerenti il Sistema che si rendano necessarie od opportune per un suo migliore funzionamento, dandone tempestiva notizia agli Operatori via posta elettronica.
9. Ai contratti eseguiti sul Mercato si applica la legge italiana ed ogni controversia ad essi relativa sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione del Tribunale di Milano salvo, in entrambi i casi, diverso e preventivo accordo tra le parti nel rispetto della legge applicabile. La scelta di una legge e/o di una giurisdizione diverse sarà tuttavia priva di effetti qualora da esse possa derivare, direttamente o indirettamente, la mancata applicazione delle previsioni contenute nel Regolamento, nelle Istruzioni e nel Contratto di Adesione al Mercato.

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

Art. 18 – Major Market Incident

1. Ai fini del presente Regolamento per Major Market Incident (“MMI”) si intende il verificarsi sul Mercato di uno dei seguenti eventi:
 - a) il malfunzionamento del Sistema tale per cui tutti o comunque un numero consistente di Operatori non può negoziare in modo sicuro senza essere esposto a significativi rischi di mercato (ad esempio, nel caso in cui non siano certi delle proprie posizioni, siano nell'impossibilità di quotare, siano impossibilitati a vedere la lista dei best prices, vedano prezzi errati nella Pagina Best, oppure siano impossibilitati a svolgere in tutto o in parte la funzione di market making);
 - b) la sicurezza o integrità del Sistema sia compromessa o a rischio imminente, o MTS sia impossibilitata a monitorare il Sistema usando gli strumenti standard.
2. Il verificarsi di un MMI viene individuato da MTS. Una volta individuato l'MMI decorre dal momento in cui è avvenuto il primo impatto sul Sistema e perdura sino a quando MTS non determina che il Sistema è stato riportato allo stato normale. In caso di MMI MTS adotterà le misure ritenute più idonee inclusa la sospensione del Mercato o di segmenti dello stesso.

TITOLO V

POST TRADING

Art. 19 – Inoltro delle istruzioni di liquidazione

1. Il Sistema trasmette ai Servizi di Liquidazione, e laddove applicabile ai Servizi di Controparte Centrale, i dati necessari per l'esecuzione dei Contratti conclusi in ciascun Segmento di Mercato.
2. MTS provvede di propria iniziativa allo storno delle posizioni e, ove occorra, alla correzione dei dati già trasmessi ai Servizi di Liquidazione e ai Servizi di Controparte Centrale, relativamente ai Contratti aventi ad oggetto Strumenti Finanziari per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

Art. 20 – Servizio di Controparte Centrale

1. MTS consente agli Operatori di scegliere se avvalersi o meno del Servizio di Controparte Centrale in alternativa al regolamento bilaterale dei Contratti. I Servizi di Controparte Centrale, indicati nelle Istruzioni, dovranno dimostrare di possedere un'adeguata struttura organizzativa e tecnologica, nonché meccanismi di funzionamento tali da assicurare efficienza e sicurezza alla liquidazione delle transazioni.
2. Gli Operatori che decidono di avvalersi del Servizio di Controparte Centrale potranno usufruire dello stesso per entrambi i Segmenti di Mercato o per uno solo degli stessi.

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

3. Sono oggetto del Servizio di Controparte Centrale solo quei Contratti negoziati tra due Operatori che si avvalgano entrambi di un Servizio di Controparte Centrale ed eseguiti su quegli Strumenti Finanziari che sono stati ammessi dal Servizio medesimo.

TITOLO VI

INFORMATIVA

Art. 21 - Informativa agli Operatori e al pubblico

1. MTS mette a disposizione degli Operatori attraverso il Sistema le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di negoziazione e per l'esecuzione dei Contratti conclusi.
2. Per ogni Strumento Finanziario negoziato sul Mercato, MTS fornisce a ciascun Operatore in tempo reale, attraverso il Sistema, le seguenti informazioni pre e post negoziazione:
 - a) Prezzi e quantità aggregate delle cinque migliori Proposte in acquisto ed in vendita;
 - b) Prezzo, quantità ed orario dell'ultimo Contratto concluso;
 - c) Prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché quantità negoziate, calcolati con riferimento ai Contratti conclusi in un periodo di funzionamento del Mercato stabilito dalle Istruzioni;
 - d) Stato corrente di tutte le Proposte immesse dall'Operatore e dettaglio dei Contratti dallo stesso conclusi.
3. Per particolari funzionalità di negoziazione indicate nelle Istruzioni, MTS può decidere, nel rispetto del principio di trasparenza, in conformità con i relativi usi di mercato e considerando la liquidità ed entità delle negoziazioni, di non fornire una o più delle informazioni di cui al comma precedente.
4. MTS mette a disposizione degli Operatori attraverso il Sistema, le seguenti tabelle aggiornate quotidianamente:
 - a) tabella oggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli Strumenti Finanziari;
 - b) tabella soggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli Operatori e le relative descrizioni.
5. MTS al termine di ogni giornata di Mercato aperto rende pubblico un listino, redatto secondo quanto previsto nelle Istruzioni, nel quale vengono riportate, per ciascuno Strumento Finanziario scambiato nella medesima giornata sul Sistema, almeno le informazioni relative al prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché alle quantità totali negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi nell'arco dell'intera giornata. Le Istruzioni possono prevedere i casi nei quali, ai fini del predetto calcolo, non si tiene conto di transazioni da considerare anomale.
6. MTS, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del Mercato, del tipo di strumento finanziario negoziato, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di Operatori, mette a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli come minimo le seguenti informazioni pre e post-negoziazione: per ciascun titolo i prezzi e quantità delle 5 migliori proposte in acquisto e in vendita aggregate, prezzo e Quantità dell'ultimo Contratto. Tali

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

informazioni sono rese pubbliche ed accessibili agli investitori tramite le strutture del Mercato, le strutture di soggetti terzi e dispositivi propri.

7. Anche ai fini del corretto svolgimento del servizio di Controparte Centrale di cui all'art. 20, MTS può calcolare un prezzo giornaliero di riferimento per ciascuno degli Strumenti Finanziari oggetto del suddetto servizio.
8. In caso di eccezionali condizioni di Mercato che rendano impossibile od eccessivamente oneroso l'accertamento dei dati corretti e delle notizie da pubblicare, MTS ne dà immediata notizia alla CONSOB la quale può sospendere l'adempimento dei predetti obblighi.
9. MTS può ritardare la pubblicazione dei dati e delle notizie in caso di gravi disfunzioni tecniche che rendano impossibile l'accertamento dei dati corretti e delle notizie da pubblicare dandone preventiva notizia alla CONSOB.

Art. 22 - Informativa alle autorità

1. MTS fornisce alla Consob dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli Operatori nel Mercato, nonché ogni altro dato, notizia, atto e documento richiesto dalla stessa Consob ai sensi dell'art. 74 del T.U.F.
2. MTS comunica, alla CONSOB le violazioni del presente Regolamento riscontrate nell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'art. 23, segnalando le iniziative assunte.
3. MTS fornisce alla CONSOB, giornalmente e anche su richiesta della medesima Commissione, dati e notizie relative, tra l'altro, ai Contratti conclusi e all'attività svolta dagli Operatori.
4. MTS invia preventivamente alla CONSOB copia delle Istruzioni che intende emanare ai sensi dell'art. 3, comma 1.

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 - Controllo del regolare andamento delle negoziazioni

1. MTS vigila, attraverso apposita funzione di controllo, sull'andamento delle negoziazioni e verifica il rispetto del presente Regolamento e delle Istruzioni; adotta altresì tutti gli atti necessari o opportuni per il buon funzionamento del Mercato.
2. MTS svolge, tra l'altro, le seguenti attività:
 - a) verifica il rispetto degli impegni dei Market Maker e, laddove emergano dubbi al riguardo, chiede chiarimenti all'Operatore interessato, il quale deve fornirli nel più breve tempo possibile;
 - b) verifica l'aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant'altro necessario ad assicurare il corretto ed ordinato svolgimento delle negoziazioni;
 - c) controlla il funzionamento delle strutture tecniche ed informa prontamente gli Operatori in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività del Mercato;

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

- d) al solo fine di controllare il rispetto da parte degli Operatori dei requisiti organizzativi potrà effettuare verifiche presso le sedi dei medesimi;
 - e) richiede agli Operatori la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, informazioni, nonché la trasmissione di documenti.
3. Nell'esercizio dell'attività di gestione del Mercato MTS può, tra l'altro:
- a) rinviare, ai fini del regolare funzionamento del Mercato, l'inizio delle negoziazioni relativamente all'intero Mercato, a singoli Segmenti o a singole Categorie di Strumenti Finanziari o singoli Strumenti Finanziari o prolungarne la durata rispetto all'orario prestabilito;
 - b) sospendere temporaneamente le negoziazioni relative all'intero Mercato, a singoli Segmenti o a singole Categorie di Strumenti Finanziari o singoli Strumenti Finanziari, in presenza di gravi disfunzioni tecniche od altri eventi eccezionali;
 - c) provvedere alla gestione degli errori di immissione di ordini nel Sistema, nei modi stabiliti dalle Istruzioni.
4. Fatto salvo quanto necessario per la gestione delle negoziazioni, quanto previsto dagli obblighi di legge e dagli articoli 19 e 22, MTS mantiene riservata ogni notizia acquisita nello svolgimento dell'attività di gestione e controllo del Mercato.

Art. 24 – Collegio dei Probiviri

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure sanzionatorie è istituito un Collegio dei Probiviri deputato ad adottare, in nome e per conto di MTS, i provvedimenti sanzionatori nei riguardi degli Operatori che violino gli impegni derivanti, anche indirettamente, dall'applicazione del presente Regolamento e delle Istruzioni o che comunque non rispettino le modalità operative stabilite per il funzionamento del Sistema .
2. Il Collegio dei Probiviri, che ha sede presso MTS, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione di MTS per la durata di tre anni rinnovabili.
3. I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati di strumenti finanziari.
4. Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono assunte al termine del procedimento di cui all'articolo 26 e rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, nel rispetto della procedura e delle prescrizioni previste nell'apposito Regolamento del Collegio dei Probiviri adottato dalla Società di Gestione con delibera del Consiglio di Amministrazione e sono comunicate tempestivamente alle parti.
5. Le determinazioni del Collegio dei Probiviri hanno efficacia vincolante tra le parti dalla data in cui vengono adottate, salvo diversa decorrenza indicata nelle determinazioni stesse.

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

Art. 25 - Sanzioni

1. All'Operatore che violi gli obblighi derivanti, anche indirettamente, dall'applicazione del presente Regolamento e delle Istruzioni o comunque non rispetti le modalità operative stabilite per il funzionamento del Sistema è applicabile una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della natura e della gravità del fatto e delle precedenti infrazioni eventualmente commesse dal medesimo Operatore:
 - a) censura scritta;
 - b) sanzione pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 100.000;
 - c) sospensione dalle negoziazioni, per un periodo non superiore a due mesi;
 - d) esclusione dalle negoziazioni;
2. La Società di Gestione applica le sanzioni in modo non discriminatorio.
3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1 sono applicati da MTS su provvedimento emesso dal Collegio dei Probiviri al termine del procedimento di cui all'art. 26.
4. Il soggetto che sia stato escluso dalle negoziazioni può, a discrezione della Società di Gestione, essere riammesso alle negoziazioni, previa presentazione di una nuova Domanda.
5. In caso di adozione di un provvedimento sanzionatorio, le spese della procedura, ivi compreso a titolo puramente esemplificativo il compenso dovuto ai componenti del Collegio dei Probiviri per l'attività da loro svolta in relazione alla sanzione adottata, nonché per eventuali consulenze di cui il Collegio stesso dovesse avvalersi, sono a carico dell'Operatore sanzionato.

Art. 26 - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

1. MTS, quando ritenga che un Operatore abbia tenuto taluno dei comportamenti indicati dall'art. 25, comma 1, trasmette all'Operatore interessato, con mezzi idonei a comprovarne la ricezione, un avviso scritto contenente la descrizione della violazione contestata e l'invito a fornire giustificazioni a riguardo.
2. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma 1 l'Operatore interessato può depositare presso la sede di MTS scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.
3. Il Collegio dei Probiviri, trascorso il termine di cui al comma 2, sentito l'Operatore interessato ove ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti eventualmente depositati, entro il termine di 30 giorni, se ritiene sussistente la violazione contestata adotta una delle sanzioni di cui all'art. 25, comma 1, altrimenti dichiara chiuso il procedimento sanzionatorio.
4. Le decisioni di cui al comma 3 sono motivate e vengono comunicate per iscritto all'Operatore interessato e, nel caso in cui dispongano una sanzione, anche alla CONSOB ai sensi dell'art. 22, comma 2.

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

5. La decisione di cui al comma 3 che dispone l'applicazione di una sanzione stabilisce se dar luogo a forme di pubblicità della decisione stessa, e di quali mezzi avvalersi (esempio: quotidiani, agenzie di stampa e/o pagine informative del Sistema, etc.).
6. In tutti i casi in cui sia necessario per la tutela del Mercato e del suo corretto ed affidabile funzionamento nonché nei casi di particolare urgenza ove vi sia fondato motivo di ritenere che un Operatore abbia commesso gravi violazioni o versi in situazione di sospetta insolvenza, la Società di Gestione può disporre, in via cautelare, l'immediata sospensione dalle negoziazioni dell'Operatore interessato. Il provvedimento di sospensione cautelare cessa di avere efficacia dalla data in cui è comunicata all'Operatore la decisione assunta ai sensi del comma 3.
7. Salvo quanto previsto dal comma 6, i provvedimenti sanzionatori divengono efficaci dalla data in cui vengono adottati, salvo diversa determinazione da comunicarsi all'Operatore.

TITOLO VIII

SEGMENTO A PRONTI

Art. 27 - Tipi di Contratto ammessi

1. Gli Strumenti Finanziari possono essere negoziati mediante contratto di compravendita.

Art. 28 - Market Maker

1. E' tenuto presso MTS un "Elenco dei Market Maker", nel quale MTS iscrive gli Operatori che lo richiedono tramite la Domanda di Adesione e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

Art. - 29 - Requisiti per l'iscrizione nell' Elenco dei Market Maker

1. Possono essere iscritti nell'Elenco di cui all'art. 28 soltanto gli Operatori di cui all'art. 8, comma 1 che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
 - a) posseggano un patrimonio netto di vigilanza risultante dall'ultimo bilancio certificato almeno pari o equivalente a trentanove (39) milioni di Euro;
 - b) siano dotati - eventualmente anche attraverso idonei rapporti contrattuali - di una struttura organizzativa adeguata ad adempiere gli obblighi che fanno carico ai Market Maker.

Art. 30 - Impegni dei Market Maker

1. L'iscrizione nell'Elenco dei Market Maker comporta l'obbligo di inserire nel Mercato, in via continuativa, nell'orario e con le modalità stabilite da MTS nelle Istruzioni, Proposte di acquisto e di vendita sugli Strumenti Finanziari che verranno assegnati a ciascun Market Maker da MTS.

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

2. La MTS effettua, ai sensi del comma 1, l'assegnazione a ciascun Market Maker, di Strumenti Finanziari, su richiesta dello stesso Market Maker.
3. Nell'assegnare gli Strumenti Finanziari ai Market Makers che ne hanno fatto richiesta MTS dovrà assicurarsi che gli strumenti finanziari assegnati abbiano un ammontare circolante di almeno 500 milioni di euro e siano assegnati in quotazione ad almeno 3 market makers;
4. I Market Makers che non hanno fatto richiesta potranno quotare i titoli assegnati ad altri Market Makers facendo apposita preventiva segnalazione a MTS e assumendosi gli obblighi di cui al successivo comma 5.
5. I Market Maker debbono, in esecuzione dell'impegno di cui al comma 1:
 - a) mantenere condizioni competitive di Prezzo;
 - b) essere presenti in modo continuativo nella giornata operativa attraverso quotazioni in acquisto ed in vendita su tutti gli Strumenti Finanziari loro assegnati, con prezzi e per importi coerenti con le condizioni generali del Mercato e con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti;
 - c) rispettare le condizioni di operatività che siano specificate nelle Istruzioni.
6. Ciascun Market Maker, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può chiedere a MTS una sospensione temporanea degli obblighi di cui al comma 1. In ogni caso il Market Maker deve tempestivamente informare MTS di qualsiasi interruzione delle negoziazioni dovuta al mancato funzionamento del collegamento telematico.
7. Il Market Maker non è tenuto a rispettare gli obblighi di cui al comma 1 nei giorni indicati nelle Istruzioni.
8. Qualora venga accertata la violazione degli impegni di cui al comma 1, MTS adotterà le necessarie azioni come indicato nelle Istruzioni.

Art. 31 - Verifica periodica dei requisiti

1. I Market Maker dimostrano periodicamente, nei termini e nei modi stabiliti nelle Istruzioni, la permanenza dei requisiti di iscrizione all' Elenco. MTS può richiedere, anche a singoli Market Maker, ogni dato, notizia, documento - comprese attestazioni rilasciate da società di revisione - utile a tal fine.
2. I Market Maker comunicano a MTS, senza ritardo, ogni variazione rilevante delle informazioni fornite e della documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all' Elenco.

Art. 32 - Sospensione dalle funzioni e cancellazione dall' Elenco

1. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, MTS, quando accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti di iscrizione all'Elenco, abbia fondate ragioni per presumere il venir meno, oppure, non riceva evidenza della permanenza di un requisito, ha facoltà di sospendere l'Operatore dalle funzioni di Market Maker.
2. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 29, lett. a), il patrimonio deve essere ricostituito e ne deve essere data dimostrazione nel termine di tre mesi a MTS, la quale, altrimenti, sospende l'Operatore dalle funzioni di Market

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

Maker. Resta ferma la facoltà della MTS di disporre la sospensione anche prima della scadenza del termine di cui sopra nel caso in cui sussistano fondate ragioni per presumere che detta perdita sia particolarmente grave.

3. MTS cancella dall'Elenco dei Market Maker l'Operatore sospeso dalle funzioni di Market Maker ai sensi dei commi precedenti che entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione non abbia fornito prova del ripristino delle condizioni di cui all'art. 29.
4. Il Market Maker può richiedere a MTS di essere cancellato dall'Elenco. Tale richiesta deve essere presentata a MTS, almeno quindici giorni prima della data di cancellazione richiesta. Nel periodo che intercorre tra l'invio della richiesta e la data di effettiva decorrenza della cancellazione, il Market Maker rimane obbligato all'impegno di cui all'art. 30, comma 1.

Art. 33 - Altre disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non derogato da, o non incompatibile con, le disposizioni del presente titolo, a ciascun Market Maker si applicano le disposizioni del Titolo III.

Art. 34 - Proposte

1. Le Proposte possono essere inserite sul Mercato esclusivamente dai Market Maker. MTS può tuttavia stabilire che, relativamente a singole Categorie di Strumenti Finanziari, qualora le condizioni di liquidità lo consentano, o a singole tipologie di Proposte, identificate in entrambi i casi nelle Istruzioni, le Proposte possano essere inserite sul Sistema anche da Operatori diversi dai Market Maker.
2. Le Proposte sono anonime.
3. Le Proposte possono essere formulate per importi pari o superiori al lotto minimo negoziabile.
4. Le Proposte possono essere incrementate per importi inferiori al lotto minimo della Proposta. Una Proposta può ricevere un Ordine che copre solo parzialmente l'importo offerto. Se a fronte di tale Ordine parziale, il valore residuo della Proposta diviene inferiore al lotto minimo della Proposta, la Proposta non è più negoziabile.
5. Le Proposte sono impegnative esclusivamente nei confronti degli Operatori.
6. Ogni Operatore, prima dell'inizio dell'orario di negoziazione, può immettere nel Mercato Proposte in acquisto e in vendita. Dette Proposte non saranno visibili agli altri Operatori sino all'avvio delle negoziazioni.
7. L'Operatore può modificare in ogni momento le Proposte da esso formulate. Resta tuttavia obbligato, per il Prezzo proposto ed entro il quantitativo offerto, per gli Ordini elaborati dal Sistema prima della ricezione della modifica.
8. Per ciascuno Strumento Finanziario le Proposte sono ordinate dal Sistema in ordine di Prezzo e, nell'ambito di questo, in base all'orario di immissione nel Sistema. A parità di Prezzo, i quantitativi che formano oggetto delle Proposte vengono accorpati dal Sistema in un unico valore sia sulla Pagina Depth che sulla Pagina Best. La priorità di trattamento delle Proposte così raggruppate è determinata dall'ordine cronologico di immissione di ciascuna nel Sistema.

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

9. L'Operatore può limitare la visualizzazione delle Proposte dal medesimo formulate ad una quantità parziale compresa tra il quantitativo minimo della Proposta ed il quantitativo totale della Proposta.
10. Una Proposta che abbia ricevuto un Ordine parziale continua a considerarsi tale per la parte residua, mantenendo la priorità temporale ad essa originariamente assegnata.
11. Al termine di ogni giornata di negoziazione le Proposte ancora presenti nel Sistema vengono automaticamente cancellate.

Art. 35 – Tipologie di Proposte

1. Le Proposte si articolano nelle seguenti tipologie:
 - a) **Double-sided**: è una Proposta contemporanea di acquisto e vendita;
 - b) **Fill and Store (FAS)**: è una Proposta singola di acquisto o di vendita;
 - c) **Mid price**: è una Proposta singola di acquisto o vendita (FAS) inviata ad un prezzo calcolato dal Sistema telematico utilizzando il prezzo denaro e il prezzo lettera sulla Pagina Best del Mercato. Tale prezzo viene calcolato dal Sistema, con la formula $Bid + ((Ask-Bid)*50\%)$ solo al verificarsi di tutti, nessuno escluso, i parametri considerati nell'algoritmo di calcolo, che riguardano:
 - la profondità minima del book (numero di livelli di prezzo presenti);
 - il tempo minimo di permanenza dei prezzi nel book;
 - il numero dei livelli di prezzo da considerare per il calcolo;
 - il livello massimo dello spread denaro – lettera, definito per ogni singola tipologia di Strumento Finanziario.
 - d) **Striker**: è una proposta FAS che consente di inserire un prezzo visibile ed un prezzo nascosto limite (striker). Questa proposta può incrociarsi solo con una proposta visibile sul lato opposto, il cui prezzo rientri nel range contenuto tra il prezzo visibile e il prezzo striker della stessa proposta FAS.
2. Per ciascuno Strumento Finanziario le Proposte Double-sided e FAS, vengono ordinate dal Mercato in base al prezzo; a parità di prezzo i quantitativi che formano oggetto delle Proposte vengono accorpati dal Sistema in un unico valore sia sulla Pagina Depth che sulla Pagina Best. La priorità di trattamento delle Proposte così raggruppate è determinata dall'ordine cronologico di immissione di ciascuna nel Sistema. Il medesimo criterio di priorità di trattamento è adottato per le Proposte con la modalità "Mid price" che vengono però pubblicate in un order book separato non visibile al Mercato.

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

Art. 36 – Ordini

1. Gli Ordini possono essere formulati per importi pari o superiori al lotto minimo negoziabile. Gli Ordini si articolano nelle seguenti tipologie:
 - a) **Fill and Kill (FAK)**: possono essere eseguiti totalmente o parzialmente. In caso di esecuzione parziale – o non esecuzione - la quantità residua viene cancellata.
 - b) **All or Nothing (AON)**: consentono solamente la totale esecuzione dell'importo, altrimenti vengono cancellati.

Art. 37 - Conclusione dei Contratti

1. Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di una Proposta e di un Ordine ovvero di due Proposte. Inoltre il Contratto si intenderà concluso a fronte dell'accettazione di una RFQ. Qualora sorgano contestazioni in ordine a detta visualizzazione, farà fede tra le parti il momento di visualizzazione che risulterà dalle registrazioni esistenti presso MTS.
2. Se il Contratto è concluso tra due Operatori che hanno entrambi scelto di avvalersi del Servizio di Controparte Centrale su uno Strumento Finanziario che sia eleggibile per il Servizio stesso, la conclusione del Contratto avverrà in automatico subordinatamente alla registrazione del Contratto da parte della CCP, ove, ai sensi del regolamento della CCP, la novazione del relativo Contratto avvenga al momento della registrazione da parte della Controparte Centrale.

Art. 38 - Esecuzione dei Contratti

1. Fatte salve le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'art. 69 del T.U.F., i termini per l'esecuzione dei Contratti a pronti sono stabiliti in conformita' ai relativi usi di mercato così come specificato nelle Istruzioni.
2. I termini per l'esecuzione dei Contratti a pronti sugli Strumenti Finanziari esteri sono stabiliti in conformità ai relativi usi di mercato.
3. L'esecuzione dei Contratti aventi ad oggetto Strumenti Finanziari per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione sul mercato primario.

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

TITOLO IX

SEGMENTO PRONTI CONTRO TERMINE

Art. 39 - Tipi di Contratti ammessi

1. I pronti contro termine sono Contratti nei quali un Operatore vende all'altro Strumenti Finanziari (*"a pronti"*) concordando contestualmente di ricomprare i medesimi Strumenti Finanziari ad una data futura (*"a termine"*).
2. I seguenti tipi di Contratto, definiti secondo gli usi di mercato, possono essere negoziati:
 - a) pronti contro termine nella forma *"classic repo"*. Il *"classic repo"* è tecnicamente un'unica transazione. Qualora nel corso della durata del Contratto ci sia il pagamento di una cedola, il relativo ammontare verrà immediatamente trasferito dall'acquirente a pronti al venditore a pronti dello Strumento Finanziario;
 - b) pronti contro termine nella forma *"buy sell back"*. Il *"buy sell back"* è tecnicamente costituito da due diverse transazioni, un'acquisto e una vendita. Qualora nel corso della durata del Contratto ci sia il pagamento di una cedola, il relativo ammontare verrà trasferito al venditore a pronti dello Strumento Finanziario attraverso un aggiustamento del controvalore pagato alla scadenza a termine del Contratto stesso.
3. Contratti pronti contro termine possono essere negoziati, per le scadenze consentite dal Sistema e comunicate agli Operatori, sia in versione *"general collateral"* (nel quale la causa è il prestito di contante, con impegno alla restituzione a data prestabilita, a fronte del quale vengono dati in garanzia dei titoli), sia in versione *"repo specifico"* (nel quale la causa principale è l'acquisto di un titolo specifico, dietro pagamento di contante, con l'impegno a rivenderlo a termine a data predefinita).

Art. 40 - Operatori

1. Gli Operatori che partecipano al Segmento Pronti Contro Termine possono accedere a tutte le funzioni operative senza distinzioni di ruolo. Pertanto ogni Operatore può immettere Proposte, anche disgiuntamente sul denaro e sulla lettera, e inviare Ordini.
2. Gli Operatori che partecipano al Segmento Pronti Contro Termine non hanno impegno di formulare Proposte.

Art. 41 – Proposte

1. Le Proposte possono essere formulate per importi pari o superiori al lotto minimo negoziabile. E' consentita la sola introduzione di Proposte singole di acquisto o vendita.
2. Le proposte possono essere anonime o nominative.
3. L'Operatore che si avvale del servizio di Controparte Centrale ha la possibilità di configurare le proprie Proposte in modo che possano ricevere Ordini solo da altri Operatori che utilizzano il suddetto servizio.

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

4. Le Proposte sono impegnative esclusivamente nei confronti degli Operatori.
5. Ogni Operatore, prima dell'inizio dell'orario di contrattazione, può immettere nel Sistema Proposte in acquisto e in vendita. Dette Proposte non saranno visibili agli altri Operatori sino all'avvio delle negoziazioni.
6. L'Operatore può modificare in ogni momento le Proposte dallo stesso formulate. Resta tuttavia obbligato, per il Prezzo proposto ed entro il quantitativo offerto, per gli Ordini elaborati dal Sistema prima della ricezione della modifica.
7. L'Operatore può limitare la visualizzazione delle Proposte dal medesimo formulate ad una quantità parziale compresa tra il lotto minimo negoziabile ed il quantitativo totale della Proposta.
8. Al termine di ogni giornata di negoziazione le Proposte ancora memorizzate nel Sistema vengono automaticamente cancellate.

Art. 42 – Ordini

1. Gli Ordini possono essere formulati per importi pari o superiori al lotto minimo negoziabile, come definito nelle Istruzioni, e si articolano nelle seguenti tipologie:
 - a) **Fill and Kill (FAK)**: possono essere eseguiti totalmente o parzialmente. In caso di esecuzione parziale – o non esecuzione - la quantità residua viene cancellata.
 - b) **All or Nothing (AON)**: consentono solamente la totale esecuzione dell'importo, altrimenti vengono cancellati.
2. Gli Ordini inviati su Proposte attive hanno un tempo massimo definito dalle Istruzioni.

Art. 43 - Conclusione dei Contratti

1. Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di una Proposta e di un Ordine. Inoltre il Contratto si intenderà concluso a fronte dell'accettazione di una RFQ o a fronte dell'incontro di due registrazioni OTC.
2. Qualora sorgano contestazioni in ordine a detta visualizzazione, farà fede tra le parti il momento di visualizzazione che risulterà dalle registrazioni esistenti presso MTS.
3. L'Operatore deve accettare o rifiutare l'Ordine prima della scadenza del tempo massimo ad esso attribuito nelle Istruzioni.
4. Ordini uguali o superiori all'importo minimo possono essere rifiutati dall'Operatore che ha immesso la Proposta solo con la motivazione "per fido".
5. Ciascun Operatore ha la possibilità di inserire limiti all'esposizione massima nei confronti di una determinata controparte e l'obbligo di utilizzare la funzione di inibizione della negoziazione con una controparte con cui non

Regolamento MTS Corporate

In vigore dal 22 agosto, 2016

abbia fido. Ogni altro rifiuto non oggettivamente motivato da limiti di fido sarà sanzionabile da MTS ai sensi del Titolo VII.

6. Un Ordine che non sia stato accettato nè rifiutato entro il tempo massimo di vigenza verrà automaticamente accettato dal Sistema allo scadere di detto tempo massimo.
7. Se il Contratto è concluso tra due Operatori che hanno entrambi scelto di avvalersi del Servizio di Controparte Centrale su uno Strumento Finanziario che sia eligibile per il Servizio stesso, la conclusione del Contratto avverrà in automatico subordinatamente alla registrazione del Contratto da parte della CCP, ove, ai sensi del regolamento della CCP, la novazione del relativo Contratto avvenga al momento della registrazione da parte della Controparte Centrale.

Art. 44 – Definizione dei Contratti “General Collateral”

1. Per i Contratti del tipo “General Collateral” la parte venditrice deve individuare gli Strumenti Finanziari da consegnare entro un termine massimo dall’esecuzione del Contratto stabilito dalle Istruzioni.
2. Sono cancellati dal Sistema al termine di ogni giornata di negoziazione quei Contratti del tipo “General Collateral” che non siano stati definiti prima del momento fissato per la conclusione delle attività di negoziazione ed allocazione dello specifico strumento finanziario e scadenza; non viene comunque meno l’obbligo delle controparti di processare i relativi Contratti di conseguenza. In questo caso qualora il Contratto sia stato eseguito in forma anonima tra due controparti che utilizzano entrambe il servizio di controparte centrale, MTS, ferma restando la facoltà della stessa di dare avvio al procedimento di cui all’Articolo 25 e 26 del presente Regolamento, si riserva di diritto di rivelare alle controparti le rispettive identità al fine di facilitare la soluzione bilaterale di qualsiasi controversia.
3. Per la definizione di Contratti del tipo “General Collateral” sono consegnabili anche Strumenti Finanziari con stacco cedola nel periodo di vigenza dell’operazione. E’ pertanto obbligatoria l’accettazione di tali Strumenti Finanziari. Il regolamento di tali Strumenti Finanziari è operato secondo le regole del Servizio di Liquidazione.
4. Il numero massimo di Strumenti Finanziari da consegnare nelle operazioni di “General Collateral” è stabilito nelle Istruzioni.
5. Per i contratti “General Collateral” del tipo Triparty l’individuazione degli Strumenti Finanziari da consegnare ai fini della definizione avviene al di fuori del Mercato.

Contact Us

MTS S.p.A.

via Tomacelli 146

00186 Roma - Italia

info@mtsmarkets.com

+39 06 42120 1

Disclaimer: Information in this publication may or may not have been provided by MTS S.p.A. and/or its group undertakings, and/or the individual authors (each a "party" and together the "parties"), but is made available without responsibility on the part of the parties. No action should be taken or omitted to be taken in reliance upon information in this publication and the information is not offered as and does not constitute professional, financial or investment advice on any particular matter and must not be used as a basis for making investment decisions. None of the parties accept any liability for the results of any action taken or omitted on the basis of the information in this publication. It is in no way intended, directly or indirectly, to invite or induce you to engage in any investment activity or as an attempt to market or sell any type of financial instrument. Advice from a suitably qualified professional should always be sought in relation to any particular matter or circumstance. None of the parties make any representations or warranties of any kind in relation to this publication and no responsibility is accepted by or on behalf of the parties for any errors, omissions, or inaccurate information. Third party advertisements are clearly labelled as such and none of the parties endorse or are responsible for the content of any third party advertisement in this publication or otherwise. MTS, EuroMTS and their logo are registered trade marks of MTS S.p.A.. Other logos, organisations and company names referred to may be the trade marks of their respective owners. No part of these trademarks, or any other trademark owned by MTS S.p.A. or its group undertakings can be used, reproduced or transmitted in any form without express written consent by the owner of the trademark. © October 2013, MTS S.p.A., via Tomacelli 146, 00816 Rome

